

GRUPPO
FINANZA
LOCALE

**Sviluppiamo le potenzialità
della Pubblica Amministrazione**



TRIBUTI LOCALI 2025

NOVITA' NORMATIVE

Regolamenti - Contraddittorio - Autotutela

Sanzionamento - Accertamenti - Scadenze

Dott. Cesare Cava

TRIBUTI LOCALI 2025 E L'ATTUAZIONE DELLE NOVITA' NORMATIVE

D. Lgs. 219
del 30.12.23

D. Lgs. 220
del 30.12.23

D. Lgs. 13
dell'11.02.24

D. Lgs. 87
del 14.06.24

D. Lgs. 110
del 29.07.24

L. 207
del 30.12.24

ART. 1 C. 757 L. 207/24: modifiche a Canone Unico Patrimoniale

a) al comma 817

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile»;

b) al comma 821:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio»;

2) alla lettera f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà»;

ART. 1 C. 757 L. 207/24: modifiche a Canone Unico Patrimoniale

c) al comma 825:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: «del mezzo pubblicitario,» sono inserite le seguenti: «esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario,»;
- 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi».

ART. 1 C. 779 L. 207/24: **modifiche incentivi agli uffici tributi**

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1091 è aggiunto il seguente:

«**1091-bis.** Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente.

Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato».

PRINCIPALI NOVITA' NORMATIVE E REVISIONE ORGANIZZATIVA

**REVISIONE
REGOLAMENTI**

**INTRODUZIONE
CONTRADDITTORIO**

**REVISIONE
AUTOTUTELA**

**REVISIONE
SANZIONAMENTO**

**REVISIONE
ACCERTAMENTI**

**PRESCRIZIONI
SCADENZE**

**RIORGANIZZAZIONE
RISCOSSIONE**

LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI

AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI

➤ REGOLAMENTI DA AGGIORNARE ALLE NOVITA' NORMATIVE:

- Regolamento IMU semplificato
- Regolamento addizionale comunale Irpef
- Regolamento generale delle entrate
- Regolamento per l'applicazione degli istituti deflativi del contenzioso**
- Regolamento del canone unico patrimoniale
- Regolamento dell'imposta di soggiorno
- Regolamento TARI (attendere scadenza al 30.04.2025 per possibili novità 2025)
- Regolamento per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente
(non è obbligatorio ma è comunque opportuno disciplinare il contraddittorio preventivo in questo regolamento o nel regolamento generale delle entrate)

- Regolamento in materia di misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali (valutare l'opportunità di adozione)**

IL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

❖ GLI ARTICOLI PRINCIPALI E LE TEMATICHE DA DISCIPLINARE:

- Art. 1 **Oggetto e scopo del regolamento** (valutare le tipologie di entrate e i limiti applicativi)
- Art. 2 **Minimi riscuotibili** (valutare ipotesi di importo di 30 euro o minore)
- Art. 3 **Ripetibilità delle spese di notifica** (richiamare importi del D.M. del MEF 14 aprile 2023)
- Art. 4 **Interessi sulle entrate locali** (valutare ipotesi di applicazione del tasso di interesse legale)
- Art. 5 **Riscossione volontaria** (valutare l'ipotesi di mantenere tutte le soluzioni possibili)
- Art. 6 **Riscossione coattiva** (valutare l'ipotesi di mantenere tutte le soluzioni possibili)
- Art. 7 **Compensazione** (valutare preferenza per «compensazione verticale» e non «orizzontale»)
- Art. 8 **Dilazione e sospensione del pagamento** (valutare criteri di accesso e durata massima)
- Art. 9 **Rimborsi**
- Art. 10 **Norme finali**

MISURE DI SOSTEGNO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE

I POSSIBILI INTERVENTI SULLA GESTIONE DEI REGOLAMENTI

Favorire l'adozione di meccanismi compensativi tra crediti e debiti tributari dei contribuenti, con la finalità di ridurre i carichi tributari pendenti e escludere inesigibilità evitabili

Programmazione e strategie dell'ufficio tributi:

- Introdurre il Regolamento previsto dall'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019:** *«Gli enti locali competenti al **rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni** e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano **subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali** da parte dei soggetti richiedenti.»*
- Introdurre nel Regolamento generale delle entrate il principio della **compensazione obbligatoria** tra debiti tributari e crediti dei medesimi soggetti**

IL NUOVO PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

1. Introduzione dell'obbligo del Prospetto delle aliquote IMU art. 1 c. 756 L. 160/2019

2. Decorrenza dal 2025 con Decreto del MEF del 6 settembre 2024 e nuovo Allegato A

3. Applicazione obbligatoria del Prospetto nel primo anno anche nel caso di conferma delle aliquote 2024

4. Utilizzare le linee guida per elaborazione e trasmissione del Prospetto delle aliquote IMU

LIMITI E OPPORTUNITA' DEL PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2025

➤ **PRINCIPI** DEL DECRETO DEL MEF DEL 7 LUGLIO 2023 E DEL DECRETO DEL MEF DEL 6 SETTEMBRE 2024 CON CUI E' STATO RIAPPROVATO L'ALLEGATO «A»:

- La suddivisione delle fattispecie imponibili di base
- Le facoltà di **ulteriori differenziazioni** delle fattispecie
- Le **opportunità e limiti** delle condizioni dell'allegato «A»
- Il rispetto dei criteri di **ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione**
- La stima di entrata dell'imposta ai fini del bilancio tecnico di previsione
- Le modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto delle aliquote

LE LINEE GUIDA DEL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

➤ LE FASI DI COMPILAZIONE:

1. Home page dell'applicazione «Gestione IMU»
2. Inserimento aliquote IMU delle sei fattispecie principali
3. Inserimento delle esenzioni e/o agevolazioni
4. Inserimento aliquote IMU delle fattispecie personalizzate
5. Al termine dell'inserimento la procedura prevede il «Riepilogo prospetto»
6. La procedura genera quindi un file in PDF contenente i dati del Prospetto
7. Il Prospetto diviene parte integrante della delibera di Consiglio comunale
8. Dopo l'approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale si completa la procedura indicando gli estremi della delibera con invio del Prospetto al Portale del federalismo fiscale
9. In caso di errore è possibile correggere i dati e trasmettere di nuovo il Prospetto con i dati corretti

**LE NUOVE FASI DEL
CONTRADDITTORIO
PREVENTIVO**

ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 1

1. SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2, TUTTI GLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI DINANZI AGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SONO PRECEDUTI, A PENA DI ANNULLABILITA', DA UN **CONTRADDITTORIO INFORMATO ED EFFETTIVO** AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

Approfondire:

- *CONCETTO DI «INFORMATO»*
- *CONCETTO DI «EFFETTIVO»*

ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 2

2. NON SUSSISTE IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO PER GLI **ATTI AUTOMATIZZATI, SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATI, DI PRONTA LIQUIDAZIONE E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI** INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NONCHE' PER I CASI MOTIVATI DI FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE.

Approfondire:

- *CONCETTO DI ATTO «AUTOMATIZZATO»*
- *CONCETTO DI ATTO «SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATO»*

ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 3

3. PER CONSENTIRE IL CONTRADDITTORIO, L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COMUNICA AL CONTRIBUENTE, CON MODALITA' IDONEE A GARANTIRNE LA CONOSCIBILITA', LO **SCHEMA DI ATTO** DI CUI AL COMMA 1, ASSEGNANDO UN TERMINE NON INFERIORE A SESSANTA GIORNI PER CONSENTIRGLI **EVENTUALI CONTRODEDUZIONI** OVVERO, SU RICHIESTA, PER ACCEDERE ED ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI DEL FASCICOLO.

Approfondire:

- *TEMPI, MODALITÀ E PROCEDURE DI ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO*
- *ASSEGNAZIONE TERMINE PER ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO*

ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 4

3. L'ATTO NON E' ADOTTATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL PRIMO PERIODO. SE LA SCADENZA DI TALE TERMINE E' SUCCESSIVA A QUELLA DEL **TERMINE DI DECADENZA** PER L'ADOZIONE DELL'ATTO CONCLUSIVO OVVERO SE FRA LA SCADENZA DEL TERMINE ASSEGNATO PER L'ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO E IL PREDETTO TERMINE DI DECADENZA DECORRONO MENO DI CENTOVENTI GIORNI, TALE ULTIMO TERMINE **E' POSTICIPATO AL CENTOVENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO.**

Approfondire:

- *FASI ORGANIZZATIVE DELL'INTERA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO*
- *GESTIONE DELLA COMPETENZA DEGLI ATTI AI FINI DEL BILANCIO COMUNALE*

MODALITA' DI ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO



**LE NUOVE FASI
DELL'AUTOTUTELA**

AUTOTUTELA **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge Delega per la riforma fiscale 111/2023

DISCIPLINA SPECIALE PER AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Art. 10-quater L. 212/2000

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

Art. 10-quinquies L. 212/2000

AUTOTUTELA FACOLTATIVA

Art. 19 c. 1 lettera g-bis) e g-ter) e Art. 21 D. Lgs. 546/1992

RICORSO AVVERSO RIFIUTO SU ISTANZA DI AUTOTUTELA

ART. 10-QUATER L. 212/2000 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

L'UFFICIO TRIBUTI **PROCEDE** IN ANNULLAMENTO O IN RETTIFICA, SENZA NECESSITÀ DI ISTANZA DI PARTE, ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO O IN CASO DI ATTI DEFINITIVI, NEI SEGUENTI CASI DI MANIFESTA ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO:

**ERRORE
PERSONA**

**ERRORE
MATERIALE**

**ERRORE
CALCOLO**

**ERRORE
PRESUPPOSTO**

**MANCANZA
DOCUMENTI**

**ERRORE
TRIBUTO**

**ERRORE
VERSAMENTI**

ART. 10-QUINQUIES L. 212/2000 - AUTOTUTELA FACOLTATIVA

ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

L'UFFICIO TRIBUTI **PUO' PROCEDERE** IN ANNULLAMENTO O IN RETTIFICA, SENZA NECESSITÀ DI ISTANZA DI PARTE, ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO O IN CASO DI ATTI DEFINITIVI, IN PRESENZA DI UNA ILLEGITTIMITÀ O DELL' INFONDATEZZA DELL'ATTO FUORI DAI CASI DELL'ART. 10-QUATER

**QUANDO RICORRE UNA
CASISTICA NON RIENTRANTE
NELL'ELENCO PREVISTO NELLA
«AUTOTUTELA
OBBLIGATORIA»**

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

L'ESERCIZIO DI AUTOTUTELA «OBBLIGATORIA» NON SUSSISTE IN CASO DI:

- SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO FAVOREVOLE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- DECORSO UN ANNO DALLA DEFINITIVITÀ DELL'ATTO VIZIATO PER MANCATA IMPUGNAZIONE

L'ESERCIZIO DI AUTOTUTELA «FACOLTATIVA» NON SUSSISTE IN CASO DI:

- NELL'ARTICOLO 10-QUINQUIES «NON SONO ESPRESSI LIMITI» COSÌ COME PREVISTO PER L'AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

RICORSO AVVERSO RIFIUTO SU ISTANZA DI AUTOTUTELA

E' POSSIBILE PROPORRE RICORSO CONTRO

**RIFIUTO ESPRESSO SU
ISTANZA AUTOTUTELA
«OBBLIGATORIA»**

**RIFIUTO TACITO SU
ISTANZA AUTOTUTELA
«OBBLIGATORIA»**

**RIFIUTO ESPRESSO SU
ISTANZA AUTOTUTELA
«FACOLTATIVA»**

I TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

DINIEGO ESPRESSO:

il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego

DINIEGO TACITO:

il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di autotutela

AUTOTUTELA FACOLTATIVA

DINIEGO ESPRESSO:

il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego

DINIEGO TACITO:

il contribuente non può impugnare il silenzio dell'Ufficio

PORRE ATTENZIONE:

- ✓ POSSIBILE DEPOTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA FACOLTATIVA
- ✓ POSSIBILE UTILIZZO «INADEGUATO» DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELL'AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

MODALITA' DI ELABORAZIONE **PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA**

NEL CASO DI ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DI UN ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO, L'UFFICIO È TENUTO A:

1. «**ANNULLARE**» L'ATTO ORIGINARIO E RIFORMULARE UN «**NUOVO**» ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PRIVO DEI VIZI CHE HANNO GENERATO L'ANNULLAMENTO.

IL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DOVREBBE, QUINDI, ESSERE GENERATO IN VIA «**RESIDUALE**» OVVERO QUANDO NON VI È PIÙ LA POSSIBILITÀ DI NOTIFICARE UN ATTO FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE CORRETTO NEL RISPETTO DEL TERMINE DECADENZIALE.

SE GENERIAMO UN ATTO DI RETTIFICA, E' IMPORTANTE

**RICHIAMARE L'ATTO DI
ACCERTAMENTO
ORIGINARIO**

**MOTIVARE IL
PROVVEDIMENTO IN
RETTIFICA**

**I NUOVI PRINCIPI
DEL SANZIONAMENTO**

LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D. LGS. 87/2024 AL SISTEMA SANZIONATORIO DEI TRIBUTI LOCALI

**SANZIONI PER
OMESSO O PARZIALE
VERSAMENTO**

**SANZIONI PER
VIOLAZIONI RECIDIVE
NEGLI ANNI**

**SANZIONI PER
CUMULO GIURIDICO E
CUMULO MATERIALE**

**SANZIONI PER
ACCERTAMENTI CON
AUTOTUTELA PARZIALE**

**SANZIONI PER
VIOLAZIONI DA PARTE
DI SOCIETA'**

**SANZIONI PER
RAVVEDIMENTO
OPEROSO**

COMPARAZIONE TRA VECCHIO E NUOVO SANZIONAMENTO 1

SANZIONAMENTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per omesso versamento Art. 13 c. 1 D Lgs. 471/1997

30% di ogni importo non versato per violazioni commesse fino al 31.08.2024

Sanzione per violazioni tributarie proprie di società o enti con personalità giuridica

Sanzione **non esclusivamente** a carico della società o ente

Sanzione per ripetitività di violazioni tributarie della stessa indole non definita con ravvedimento o con adesione

La sanzione può essere **umentata fino alla metà** nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, dell'art. 16 o in dipendenza di accertamento con adesione

SANZIONAMENTO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per omesso versamento Art. 13 c. 1 D Lgs. 471/1997

25% di ogni importo non versato per violazioni commesse dall'01.09.2024

Sanzione per violazioni tributarie proprie di società o enti con personalità giuridica

Sanzione **esclusivamente** a carico della società o ente, salva la responsabilità solidale dei soci di società di persone nella fase di riscossione

Sanzione per ripetitività di violazioni tributarie della stessa indole non definita con ravvedimento o con adesione

La sanzione è **umentata fino al doppio** nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/97 o dell'art. 5-quater del D. Lgs. 218/97

COMPARAZIONE TRA VECCHIO E NUOVO SANZIONAMENTO 2

SANZIONAMENTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per continuazione pluriennale di violazioni della stessa indole ripetute per più annualità (cumulo giuridico)

Sanzione applicabile secondo principi di legalità e proporzionalità (art. 3 D. Lgs. 472/97)

Sanzione applicabile in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/97)

Applicazione **non uniforme** ma la Cassazione si è espressa confermando il cumulo giuridico anche ai tributi locali

Sanzione irretroattiva e **applicazione del favor rei** se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori fissano sanzioni diverse

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, **abbiano avuto formale conoscenza**

SANZIONAMENTO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024

Sanzione per continuazione pluriennale di violazioni della stessa indole ripetute per più annualità (cumulo giuridico)

Sanzione applicabile secondo principi di legalità e proporzionalità (art. 3 D. Lgs. 472/97)

Sanzione applicabile in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/97)

Restano escluse dal cumulo giuridico le violazioni di omesso versamento e di indebita compensazione (art. 12 D. Lgs. 472/97)

Sanzione irretroattiva e applicazione del favor rei. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai **principi di proporzionalità e offensività**

Analizzare in modo correlato **la novità del c. 1 b-ter con il c. 1-ter** che chiarisce che la preclusione di cui al c. 1, primo periodo, non opera per i tributi di Agenzia delle entrate, i tributi doganali e le accise. Non sono richiamati in **i tributi locali per i quali permane la preclusione di cui al c. 1, primo periodo**

APPLICAZIONE SANZIONE BASE DI OMESSO VERSAMENTO

IL PRINCIPIO TEMPORALE DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO

- **ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.08.2024:**
La sanzione applicabile è quella del 30%, a prescindere dalla data di emissione degli accertamenti. In questo caso non è applicabile il favor rei in quanto il legislatore ha previsto che la nuova sanzione entri in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024
- **ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI COMMESSE DALL'01.09.2024:**
La sanzione applicabile è quella del 25%, è pertanto necessario ricordare in fase di elaborazione di accertamenti esecutivi Imu per l'anno 2024, che l'omesso versamento dell'acconto è sanzionato con il 30%, mentre l'omesso versamento del saldo con il 25%

APPLICAZIONE PRINCIPIO DI RECIDIVITA' PER OMESSO VERSAMENTO



RICORDARE:

- **IL PRINCIPIO DI RECIDIVITÀ NON È UNA FACOLTÀ MA UN OBBLIGO NORMATIVO**

**LE NUOVE MODALITA' DI
ELABORAZIONE DEGLI
ACCERTAMENTI**

COMPARAZIONE TRA DIVERSE MODALITA' DI ACCERTAMENTO

	ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER ATTI SENZA CONTRADITTORIO		ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER ATTI CON CONTRADITTORIO
OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA DELLO SCHEMA DI ATTO	NO	OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA DELLO SCHEMA DI ATTO	SI'
CONTENUTO E MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO	MODALITA' ORDINARIE DI ELABORAZIONE IN BASE AI CRITERI GIA' UTILIZZATI PER GLI ATTI EMESSI NEGLI ANNI PASSATI	CONTENUTO E MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO	MODALITA' PERSONALIZZATE DI ELABORAZIONE IN BASE A CRITERI DI MOTIVATO DINIEGO TOTALE O PARZIALE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLO SCHEMA DI ATTO
TERMINI DI SCADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SCADENZE FISSE SECONDO TERMINI E MODALITA' ORDINARI GIA' UTILIZZATI PER GLI ATTI EMESSI NEGLI ANNI PASSATI	TERMINI DI SCADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SCADENZE VARIABILI SECONDO TERMINI E MODALITA' DIVERSE RISPETTO A QUELLE UTILIZZATE PER GLI ATTI EMESSI NEGLI ANNI PASSATI

ORGANIZZAZIONE PROATTIVA DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

In forma
«ORIZZONTALE»

I controlli sono eseguiti su **tutti i soggetti** per l'anno in prescrizione

In forma
«VERTICALE»

I controlli sono eseguiti su alcuni soggetti per **tutti gli anni** accertabili

GRUPPO
FINANZA
LOCALE

Nel 2025
Accertare
2020-2021

Nel 2026
Accertare
2022-2023

Nel 2027
Accertare
2024-2025

Nel 2028
Accertare
2026

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE

DATI E RISCHI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

PARI A 5,1 ANNI IL
TEMPO MEDIO DI
RISCOSSIONE

SCENDE AL 16,82%
LA RISCOSSIONE
NEI 60 GIORNI

SI ALLARGA LA
DIFFERENZA TRA I
TEMPI DI INCASSO E
DI PAGAMENTO

**I RISCHI FINANZIARI DEI
BILANCI COMUNALI**

IL 92% DEI RUOLI
E' DI DIFFICILE
RISCOSSIONE O
SOSPESO

CRESCONO IN MODO
COSTANTE I RESIDUI
ATTIVI E IL FCDE

SOLTANTO L'8% DEL
RESIDUO RUOLI E'
RISCUOTIBILE